



Notiziario n. 4 del 05.02.2020

RISCATTO LAUREA AGEVOLATO

Dal decreto legge n. 4 del 28.01.2019 alla circolare INPS n. 6 del 22.01.2020 .

Il decreto legge citato conosciuto come “*Reddito di cittadinanza e pensioni*” aveva previsto all’art 20 “*La facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione*”, la possibilità di usufruire del riscatto agevolato di un periodo massimo di cinque anni, in via sperimentale per il triennio 2019-2021.

Consentiva di riscattare il periodo di laurea non coperto da contribuzione con un importo agevolato per il 2019 di circa 5.240 euro per ogni anno di riscatto richiesto.

Disponeva che il versamento dell’onere poteva essere effettuato nei regimi previdenziali di appartenenza in un’unica soluzione ovvero con un massimo di 60 rate mensili il cui importo non doveva essere inferiore a € 30.

La legge di conversione n. 26/2019 incrementava Il numero massimo di rate riconoscibili, inizialmente fissato a 60, a 120 rate mensili.

Per poter utilizzare l’agevolazione erano però previste alcune condizioni:

- era consentita solo a soggetti privi di qualsiasi contributo prima del 1.01.1996.

(Soggetti il cui calcolo pensionistico sarebbe stato effettuato quindi totalmente con il sistema contributivo.)

- era limitata al compimento del quarantacinquesimo anno di età alla data della domanda di riscatto.

L’interpretazione diffusa era quindi che anche il periodo del corso di laurea dovesse essere posteriore al 1.01.1996.

Dubbi sorgevano quindi per coloro il cui corso di laurea era a cavallo dell’1.01.1996. Costoro avrebbero potuto riscattare con agevolazione solo il periodo posteriore al 1.01.1996, mentre il periodo antecedente tale data, doveva essere riscattato con la normativa precedente che applicava la riserva matematica.

Dall’emanazione del decreto sono mersi molti dubbi interpretativi.

Inoltre, cosa importante e non di poco conto, la circolare INPS n. 106 del 25.07.2019 riportava quanto segue:

2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici.

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

Si specificava chiaramente che i periodi riscattati erano utili sia ai fini del requisito per il diritto a pensione, aumentando l’anzianità contributiva, sia per il calcolo dell’importo della pensione.

oooooooooooooooo

L’Inps con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 ha fornito chiarimenti in merito alle varie interpretazioni ed in particolare sull’efficacia dei periodi riscattati.

L’importo agevolato per il riscatto degli anni del corso legale di studio, prevede per il 2020 un contributo per ogni anno riscattato di € 5.260.

E’ stata estesa *la platea* dei possibili beneficiari:

- abolendo il vincolo dei 45 anni di età anni di età;

- estendendo il beneficio del riscatto anche a chi ha conseguito il titolo di studio antecedentemente il 1996 o a cavallo dello stesso.

La *condizione* necessaria, per poter accedere al riscatto “agevolato”, è la richiesta di *optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo*.

Ricordiamo che per poter chiedere la liquidazione della pensione con il sistema contributivo è necessario possedere i seguenti requisiti di anzianità contributiva (Legge Dini):

- Meno di 18 anni versati prima del 31.12.1995;
- Almeno 15 anni di contributi versati complessivamente al momento della richiesta di riscatto di cui almeno 5 dopo il 31.12.1995.

L’Inps, contrariamente a quanto già comunicato nella circolare n.106 del 2019, stabilisce che i periodi di riscatto “agevolato”, vista la loro collocazione temporale ,ai fini del *diritto a pensione*, esplicano la loro efficacia retroattivamente, mentre ai fini del calcolo , i contributi di riscatto “agevolato”, incideranno sul montante contributivo individuale , solo a partire dalla data di presentazione della domanda.

Quindi, i periodi con riscatto agevolato, collocandosi temporalmente alla data del corso di laurea, incrementano aumentano l’anzianità di *servizio utile ai fini del diritto alla pensione*.

Ai fini del calcolo è solo dalla *data del versamento agevolato* che l’importo versato andrà ad aumentare il montante contributivo individuale.

L’Inps conferma, con tale comportamento, di applicare per il calcolo *il metodo di cassa* e non *di competenza previsto ai fini del diritto alla pensione*.

Opzione donna 2019

La circolare n. 6/2020 al punto 4, stabilisce che le donne che intendono chiedere il pensionamento con l’opzione contributiva e che volessero chiedere il riscatto agevolato del periodo del corso legale di studi , ritenendolo più vantaggioso , debbono presentarne richiesta *contestualmente alla domanda di pensionamento*.


Tale disposizione deve essere valutata dalle donne che intendono presentare entro il mese di febbraio domanda per tale tipologia di pensionamento e che sono in attesa della riapertura delle domande su istanze on-line.

Esempio: Donna che intende riscattare il periodo di laurea dal 1.11.1981 al 31.10.1985.

Servizio dal 23.11.1985 al 31.08.2020.

In data 29.02.2020 presenta, contestualmente alla domanda di pensionamento con opzione donna, la richiesta di riscatto agevolato accettando di fatto l’importo dovuto di € 21.040 (5.260*4) per il riscatto agevolato dei 4 anni del corso di laurea.

Schema esemplificativo



Lo schema sopra descritto elaborato con i dati per opzione è esemplificativo della procedura applicabile per la generalità dei casi di quanti volessero richiedere il riscatto agevolato, optando, quindi, per il calcolo totalmente contributivo della pensione.

oooooooooooooooo

Indicazioni per il personale scolastico

Il personale scolastico che ha già presentata la domanda di riscatto del periodo di laurea, prima di utilizzare la nuova opportunità agevolata è bene che valuti l'importo dovuto per il riscatto già richiesto a suo tempo. Importo che sarà quantificato secondo la normativa vigente alla data di presentazione della domanda e lo stipendio percepito dallo stesso a tale data.

A titolo indicativo e orientativo proponiamo il seguente prospetto.

<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Periodo presentazione delle domande</i>	<i>Importo medio del Riscatto per 4 anni di laurea</i>
Art. 14 legge n.177 del 1976	Dal 1.01.1976 Al 1.10.1982	Da 1 a 2 milioni di lire (€ 516 a € 1.032)
Art.2 D.L. 1.10.1982 n.694	Dal 2.10.1982 Al 11.07.1997	Da £ 16.000.000 a £ 18.000.000 (€ 8.000 a € 9.000)
D.Lvo n.184 del 30.04.1997	Dal 12.07.1997 Al 31.12.2007	Da £ 36.000.000 a £ 40.000.000 (€ 18.000 a € 20.000)
Legge n. 247/2007	Dal 1.01.2008 a tutt'oggi	Circa un terzo dell'importo annuo del CUD relativo all'anno di presentazione della domanda di riscatto ,moltiplicato per numero degli anni riscattati
Decreto legge n. 4 del 28.01.2019/ circ. Inps n. 6/2020 (Riscatto agevolato opzione contributivo)		€ 5.260 x 4 = € 21.040
<i>Gli importi versati per i riscatti ,possono essere oggetto di detrazioni o deduzioni.</i>		

Altra situazione riguarda il personale che per vari motivi non ha potuto o voluto presentare domanda di riscatto del periodo di laurea e quindi vuole utilizzare questa possibilità agevolata che con un importo di € 21.040 consente l'accreditamento di 4 anni di anzianità ai fini del diritto a pensione.

Le disposizioni interessano anche le maestre elementari che prima del 12.07.1997 non potevano richiedere il riscatto della laurea, perché titolo non necessario per l'insegnamento e dopo tale data il riscatto era diventato molto oneroso.

Attualmente i pensionandi che possono vantare il calcolo retributivo fino al 31.12.2011 stanno andando in "esaurimento", quindi tra un paio di anni ci saranno pensionandi con diritto al calcolo retributivo solo per l'anzianità fino al 31.12.1995.

In questa situazione dove l'anzianità retributiva si riduce e quindi la pensione sarà determinata in gran parte dall'anzianità contributiva, la richiesta dell'opzione del calcolo contributivo della pensione, rispetto agli anni passati, comporterà di conseguenza una perdita inferiore nel calcolo della pensione.